

Io mi riserverei quindi, quando la Commissione non abbia provveduto a questo scopo, di proporre un emendamento all'articolo 21, nel quale si danna alcune facoltà al Governo.

PRESIDENTE. Non propone un emendamento all'articolo 19?

COLOMBANI. Mi riservo di proporlo all'articolo 21.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini formula un emendamento?

BRIGANTI-BELLINI. Propongo che sia ristabilito il paragrafo 4° dell'articolo proposto dal Ministero:

« Le malleverie dovranno essere date mediante vincolo, nelle forme stabilite, di cartelle del debito pubblico italiano, » ecc.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. La Camera facilmente intenderà che il Governo avrebbe ragione di preferire che le garanzie si dessero in iscrizioni del debito pubblico. Ma oltre alle considerazioni che hanno potuto muovere la Commissione a proporre l'alternativa, è da riflettere che la cosa per ora e per un lungo corso di anni non ha valutabile importanza, perchè non si potrebbe la innovazione applicare nè alle garanzie già date, nè forse agli aumenti di garanzie nei passaggi degli attuali conservatori senza pregiudicarli nella loro carriera. Quindi, ripeto, il Governo preferirebbe il progetto primo, ma non crede che vi sia un subbietto bastantemente importante per insistervi assolutamente, e si rimette alla saviezza della Camera.

Quanto alle osservazioni fatte per ultimo dall'onorevole Colombani e relative alla parificazione degli uffici in tutte le provincie del regno, posso dire, e son certo di avere l'aquiescenza dell'onorevole ministro delle finanze qui presente, che il Governo va studiando il modo di raggiungere anche in questa parte l'unificazione. Ma non sarebbe in grado sul momento di prendere colla Camera impegni positivi, giacchè la materia è spinosissima e piena di difficoltà, in quanto che implica interessi particolari di molto conto, ed anche interessi generali di giustizia civile.

COLOMBANI. Ringrazio l'onorevole commissario regio delle assicurazioni date.

MINERVINI. L'onorevole relatore della Commissione, guidato da un favore per i conservatori, ha dimenticato ogni favore per la finanza dello Stato; ed invero, egli dice: favorite i conservatori. Ed io vi dico: favorite le finanze e favorite i conservatori col mio metodo. Imperocchè, o signori, la cauzione in beni stabili è una cosa di difficile valutazione non solo, ma può dar luogo a molte frodi.

In secondo luogo doveva l'onorevole relatore, con quell'acume che lo distingue, riflettere non doversi esporre i conservatori alla immobilizzazione di una rendita che vuolsi far circolare, ed io lo prego ad osservare che, in caso di malversazione, la espropriazione di partita di rendita è una operazione molto agevole alle finanze, laddove l'espropriazione di stabili importa spreco di tempo e spese che potrebbero essere tali da menomare ed assorbire ancora la data cauzione.

Chi ha pratica delle cose ipotecarie sa quanto possa essere incerta la sicurezza sui beni-fondi, poichè vi può essere una ipoteca privilegiata legale, indipendente da iscrizione, che vincesse le ragioni della finanza.

In tutto il Napoletano e nella Sicilia non c'è altro metodo generale di cauzione che in rendita; se adotterete questo metodo proposto dalla Commissione, voi domani vedrete che tutte si liquideranno e vedranno di surrogare con fondi le cauzioni, con pericolo di frode, d'inganni e di cure.

È per queste ragioni che io insisto, perchè in tesi gene-

rale, e sempre quando si voglia esser giusti, o dovesse ritenersi il progetto ministeriale, o, laddove volesse tenersi ragione della proposta della Commissione, avesse a ritenersi il metodo che concilia i due sistemi fra loro, e non credo possa esservi a questo ragionevole, coscienziosa o scientifica opposizione.

Quindi direi: metà in rendita dello Stato, metà in beni stabili.

Con questo metodo noi avremo favorite le finanze ed avremo favoriti i conservatori. Ma più che questo fine, avremo raggiunto di elevare il credito dello Stato, ed in pari tempo rilevata la proprietà fondiaria. Chè ogni finanziere che protegge il numerario ed invilisce la proprietà fondiaria, o che contraria la circolazione per favorire la produzione fondiaria, perturba, contraria e pone in antagonismo le forze vive del paese, le quali vogliono invece far coagire al benessere generale. Avrete favorito i conservatori, e, nel caso di malversazione, non avrete favorito la finanza, ma l'avrete, come vi diceva, esposta a liti, a spese ed a perdite incalcolabili, non fosse altro che pel tempo, e sapete che il tempo è danaro.

Espongo queste mie ragioni perchè ho il dovere di esporle quando ho votato il principio; se saranno accolte, mi compiacerò; se saranno rigettate, avrò la coscienza di averle messo innanzi, e se si adotta un principio diverso nella legge, forse più tardi l'esperienza mi verrà a dar ragione; ma troppo tardi, e quando la ragione della finanza rimarrà offesa e la economia fra la rendita dello Stato e la proprietà fondiaria ne avranno sofferto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Briganti-Bellini, che vuole che al paragrafo 4, dove dice che le malleverie verranno date o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo nelle forme, ecc., venga sostituita la primitiva redazione proposta dal Ministero in cui è esclusa l'ipoteca.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 19 sì e come fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 20. Quegli uffizi ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'erario, alle discipline stabilite per gli uffizi di riscossione dipendenti dall'amministrazione demaniale. »

Il relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. A nome della Commissione propongo una diversa redazione dell'articolo 20, la quale è anche consentita dal Ministero.

Si tratterebbe di surrogare all'articolo 20 quest'altro, di cui do lettura:

« Quegli uffizi ipotecari che già non sono costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze vi saranno pur essi sottoposti per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'erario. »

Si è creduto che oltre all'adozione di questa disposizione, per quanto riguarda la gestione delle tasse e la malleveria, fosse necessario esprimere il concetto che anche per la nomina del personale debba l'ufficio ipotecario dipendere dal Ministero delle finanze; questo però propone la Commissione meramente per far ossequio ad una pratica che è già invalsa in tutta Italia, meno la Lombardia.

In Lombardia gli uffizi ipotecari dipendono, anche per